



Torino, 25 marzo 2015

Consultazione pubblica relativa alle disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di Microcredito

Attuazione dell'articolo 111, tub e dell'articolo 15, D.m. 17 ottobre 2014, n. 176

Con il presente documento le cooperative Mag2 Finance Milano, Mag4 Piemonte, Mag6 Reggio Emilia, MagVenezia/Consorzio Finanza Solidale, MAG Firenze, la cooperativa MAG Roma. rispondono alla consultazione avviata dalla Banca d'Italia il 28 gennaio 2015 in merito alle disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di Microcredito di attuazione dell'articolo 111, tub e dell'articolo 15 del d.m. 17 ottobre 2014, n. 176.

Siamo consapevoli che la risposta alla presente consultazione non sia il luogo più idoneo per rappresentare alcune analisi di impatto della normativa, ma riteniamo doveroso informare la Banca d'Italia delle difficoltà concrete che gli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale (Mag – Mutue di Autogestione) hanno nell'isciversi nel nuovo elenco dopo oltre trent'anni di pratica attiva, sino a mettere seriamente in dubbio la possibilità della propria iscrizione.

Nonostante apprezziamo che sia stata formalmente riconosciuta la Finanza Mutualistica e Solidale, dobbiamo constatare con rammarico che il riconoscimento sia stato solo formale e non sostanziale, visti i vincoli previsti dal nuovo regolamento (limiti molto stringenti e nuovi adempimenti) senza che sia stata semplificata in alcun modo l'attività degli operatori.

Non è stato forse compreso e valorizzato il ruolo sociale fondamentale che la Finanza Mutualistica e Solidale da anni svolge a favore di realtà non orientate alla massimizzazione del profitto e fortemente legate all'economia reale dei propri territori. Il riconoscimento di questo ruolo è stato richiesto espressamente **dalla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e dalla Commissione Finanze del Senato nel luglio 2010 e nel luglio 2012** (doc. che si allegano).

Di quanto sopra, pertanto, si provvederà a informare le suddette Commissioni e i parlamentari che si erano adoperati per il riconoscimento della Finanza Mutualistica e Solidale e le numerose reti della società civile sempre più attente e sensibili ai temi dell'economia e della finanza.

Ci si limita a fare cenno alle problematiche principali già segnalate in precedenti circostanze e non accolte.

1) La normativa primaria (d.l.vo 141/10) prevede che possono essere concessi finanziamenti "per l'**avvio** o l'**esercizio** di attività di lavoro autonomo o di microimpresa", mentre il regolamento fa riferimento ad **avvio** o

sviluppo, le normative sono pertanto incongruenti tra loro.

2) In un periodo di difficoltà economica come il presente è stata paradossalmente esclusa la possibilità di prevedere la concessione di finanziamenti per estinzione debiti pregressi o per esigenze di liquidità. Senza alcuna giustificazione plausibile è stato pertanto escluso il finanziamento per ristrutturazione del debito, che costituisce, invece, finanziamento tipico per gli operatori di microcredito in una situazione congiunturale di crisi.

3) per le Persone Fisiche (art.5 del regolamento).

- In contraddizione con uno dei principi ispiratori del microcredito, ovvero la prevenzione della vulnerabilità economica e sociale delle persone, non è stato inserito tra le condizioni di accesso ai finanziamenti l'esclusione dal mercato creditizio a causa di debiti pregressi. Ciò non permette, quindi, operazioni di ristrutturazione ed estinzione di debiti personali fonte di esclusione e ricorso all'usura.

- Non sono contemplati investimenti di persone singole finalizzati a generare redditi/risorse in termini di risparmio energetico e/o riduzione dei consumi e/o benefici per l'ambiente.

- I servizi ausiliari di assistenza ai soggetti finanziati, resi obbligatori per legge, computati nell'onerosità del prestito, pregiudicano la sostenibilità economica del finanziamento e di conseguenza la loro reale efficacia tenuto conto del fatto del limitato coefficiente di cui all'art.5, comma 6 del regolamento (0.8 rispetto al tasso effettivo globale medio rilevato per categorie di operazioni simili per la caratteristica dei soggetti finanziati ma estremamente diverse per la tipologia del finanziamento stesso). **Al riguardo si segnala la necessità di avviare da parte degli organi competenti rilevazioni e pubblicazioni di tassi effettivi globali medi e di tassi soglia per la specifica categoria di operatori di microcredito per permettere la comparazione con tassi omogenei e comprensivi di servizi ausiliari.**

- L'ammontare dei finanziamenti a persone fisiche viene limitato al 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti, senza alcuna giustificazione apparente, non permettendo agli operatori di microcredito di rispondere puntualmente alle esigenze dei territori nei quali esercitano. Nel particolare alcune MAG, non potendo rispettare attualmente il parametro, mettono in discussione la propria iscrizione all'elenco di cui all'art.111 TUB.

4) L'ambito oggettivo di finanziamento da parte degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale è stato 'ingessato' escludendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa adeguare nel tempo l'importo dell'art. 16.

5) All'innalzamento degli importi dei finanziamenti concedibili (75.000 euro) non ha corrisposto un conseguente ampliamento dei soggetti finanziabili. Infatti, i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 lettera d) relativi all' indebitamento (100.000 euro) ed alle dimensioni aziendali (fatturato 200.000 euro e attivo patrimoniale 300.000 euro) **sono talmente restrittivi da non consentire di concedere finanziamenti ad imprese in grado di sostenere un prestito di 75.000 euro.** Ciò non permette alla FMS, in continuità con l'esistente, interventi nei confronti di realtà che debbono effettuare investimenti significativi in immobilizzazioni e/o gravemente penalizzate dalla crisi e dal fabbisogno di liquidità.



6) Non è stata prevista la possibilità che i piani di ammortamento siano adeguati al fabbisogno dei finanziati, imponendo un'eccessiva rigidità, sia per quanto riguarda la durata (massimo 10 anni), sia per quanto riguarda la cadenza del piano di rientro (massimo trimestrale).

In conclusione, le finalità dichiarate della nuova normativa non appaiono realizzate. Nella relazione illustrativa dell'attuale consultazione si intende infatti assoggettare gli operatori di microcredito ad un regime meno stringente e semplificato rispetto a quello degli intermediari non bancari ex art. 106 TUB con la seguente motivazione: **“Assenza di profili di rischio di natura sistematica; minori esigenze ravvisabili in termini di tutela del cliente, anche alla luce delle finalità di inclusione sociale e finanziaria del soggetto”**

Nella futura normativa non appaiono invece le dichiarate semplificazioni ed agevolazioni in termini di adempimenti, ma solo ulteriori limiti operativi.

Considerando che il panorama italiano di soggetti non bancari che svolgono attività di microcredito risulta estremamente ristretto, l'imposizione di nuovi limiti sembra eccessivamente penalizzante.

Rispetto all'attuale normativa ex art. 106 TUB, non compaiono nella futura normativa semplificazioni o sgravi dal punto di vista degli adempimenti ma vengono introdotti solamente limiti operativi. Il rischio è quello di mettere a rischio la **sostenibilità** delle strutture di Finanza Mutualistica e Solidale, nonostante il riconoscimento formale per il prezioso lavoro fin qui svolto.

La Finanza Mutualistica e Solidale è una realtà viva come lo dimostrato dai nuovi soggetti che intendono praticarla quali la neonata MAG Firenze e i procedimenti di costituzione di nuove MAG a Roma e in Calabria.

Con la nuova normativa circa il 50% degli attuali finanziamenti delle MAG sarebbe irrealizzabile.

Questo, oltre a determinare la mancata concessione di finanziamento a soggetti meritevoli renderebbe quasi impossibile la sostenibilità economica dell'attività per soggetti che non siano di derivazione bancaria.

Riguardo quanto sopra esposto restiamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per le auspicabili integrazioni alla normativa di riferimento.

Quanto in oggetto alla presente consultazione, si suggeriscono le seguenti modifiche.

Si propone di eliminare i punti d) e j) del comma 3 art. 4 Titolo III del documento in consultazione.

La richiesta ha finalità di semplificare la produzione della documentazione, in quanto le “società già operative” hanno già il bilancio valutato e approvato da soggetti iscritti all'albo dei revisori legali dei conti (membri del collegio sindacale). Pertanto la richiesta di ulteriore documentazione valutata da soggetti iscritti all'albo dei revisori sarebbe ridondante.

Art. 7 comma 1 lettera c): essendo le MAG società cooperative a capitale variabile, si propone di modificare la comunicazione relativa al capitale sociale rilevandolo dal bilancio inviato annualmente come previsto dal presente regolamento.

Art. 7 comma 2 al fine di semplificare l'operatività visto quanto scritto in premessa si suggerisce di eliminare il punto relativo alle segnalazioni periodiche a cadenza semestrale sulla propria situazione economica, patrimoniale

e finanziaria e sui finanziamenti erogati (ritenendo sufficiente l'invio del bilancio annuale già previsto nel presente regolamento)

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

La persona di riferimento da contattare è

Maria Pia Osella

Cooperativa MAG4 Piemonte

011.5217212

amministrazione@mag4.it

Cooperativa MAG2 Milano

Cooperativa MAG4 Piemonte

Cooperativa MAG 6 Reggio Emilia

Cooperativa MAG Venezia

Cooperativa MAG Firenze

Cooperativa MAG Roma